



*Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Unico 2011-PF”, nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri e nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica nonché dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF.*

## **IL DIRETTORE DELL’AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### **Dispone:**

*1. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione Unico 2011–PF e dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica.*

1.1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nel modello di dichiarazione Unico 2011–PF, fascicoli 1, 2 e 3 nonché nel modello Unico Mini, approvati con provvedimento del 31 gennaio 2011, pubblicato il 4 febbraio 2011, da presentare nell’anno 2011 da parte delle persone fisiche, unitamente ai dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica, secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al presente provvedimento.

*2. Trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri.*

2.1. I dati relativi ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri, contenuti nel modello Unico 2011–PF, devono essere

trasmessi dagli utenti del servizio telematico secondo le specifiche tecniche riportate, rispettivamente:

- a) per gli esercenti arti e professioni, nell'*Allegato B* al presente provvedimento;
- b) per gli esercenti attività d'impresa, nell'*Allegato C* al presente provvedimento.

3. *Trasmissione telematica dei dati relativi alla dichiarazione IVA/2011 contenuti nel modello di dichiarazione Unico 2011--PF.*

3.1. I dati relativi alla dichiarazione annuale IVA/2011, contenuti nel modello di cui al punto 1, devono essere trasmessi dagli utenti del servizio telematico secondo le specifiche tecniche riportate nell'*Allegato A* al provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione IVA/2011, relativa all'anno 2010 e nel modello IVA 74-bis.

4. *Trasmissione telematica dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF.*

4.1. I dati riguardanti le scelte dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, espresse nell'apposita scheda, approvata unitamente al modello Unico 2011-PF, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere trasmessi dagli utenti del servizio telematico secondo le specifiche tecniche contenute nell'*Allegato C* al provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2011, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF.

5. *Correzioni tecniche alle specifiche.*

5.1. Eventuali correzioni tecniche alle specifiche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

### **Motivazioni.**

Con provvedimento del 31 gennaio 2011, pubblicato il 4 febbraio 2011 è stato approvato il modello di dichiarazione Unico 2011-PF che contiene la versione

semplificata “Unico Mini”, con le relative istruzioni, concernente la dichiarazione agli effetti delle imposte sui redditi delle persone fisiche da presentare nell’anno 2011.

Lo stesso provvedimento ha, inoltre, approvato i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2010, unitamente alle relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione Unico 2011–PF, devono essere presentati dagli esercenti attività d’impresa o attività professionali per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.

Il medesimo provvedimento ha, inoltre, approvato la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica per il periodo d’imposta 2010, unitamente alle relative istruzioni. Tale comunicazione, che costituisce parte integrante della dichiarazione “Unico 2011–PF”, deve essere effettuata dagli esercenti attività d’impresa o attività professionali per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore.

Il punto 2.2 del suddetto provvedimento di approvazione del modello di dichiarazione Unico 2011–PF fa rinvio ad un successivo atto dell’Agenzia delle Entrate per la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati ivi contenuti.

Pertanto, al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, con il presente provvedimento sono definite:

- nell’*Allegato A*, le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nel modello di dichiarazione Unico 2011–PF, nonché nel modello Unico Mini, unitamente ai dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica, da parte delle persone fisiche che provvedono direttamente all’invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione;
- nell’*Allegato B*, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da parte degli esercenti arti e professioni che provvedono direttamente all’invio nonché da parte degli altri utenti

del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione;

- nell'*Allegato C*, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da parte degli esercenti attività d'impresa che provvedono direttamente all'invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.

Laddove si rendesse necessario apportare delle correzioni tecniche alle specifiche approvate con il presente provvedimento, le conseguenti modifiche verranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

*Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

*Disciplina normativa di riferimento.*

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto";

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni";

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante "Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle

imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto”;

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Decreto 18 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 1999, decreto 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2000, decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2001 e decreto 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001: “Individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, comprese quelle delle amministrazioni dello Stato”;

Provvedimento del 17 gennaio 2011, pubblicato il 18 gennaio 2011 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, recante “Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2011 concernenti l’anno 2010, con le relative istruzioni”, da presentare nell’anno 2011 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74-*bis* con le relative istruzioni;

Provvedimento del 31 gennaio 2011, pubblicato il 4 febbraio 2011, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2011–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2011, per il periodo d’imposta 2010, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2010 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d’imposta 2010, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 16 febbraio 2011

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Attilio Befera